

Oggetto: Atto n. 2068 – Proposte di emendamento del Presidente della Giunta regionale e integrazione alla relazione illustrativa

Direzione: Entrata

Corrispondenti: Giunta regionale (PEC)

Nome File: 2024_0087983.p7m

Impronta: CF5322A8778178CF70FAD4F5AEB5BA0F8661A5E7AECDE3A2F26CE0EC408281A7

APPROVATI 8



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Presidente della
II Commissione Consiliare

Assemblea Legislativa della Regione Umbria
cons.reg.umbria@arubapec.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Atto n. 2068 – Disegno di legge: “Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.” - Trasmissione proposte di emendamenti e relazione integrativa.

La Presidente
Donatella Tesei

Si trasmettono in allegato alla presente le proposte di emendamenti al disegno di legge in oggetto approvato con DGR n. 223 del 20/03/2024.
Con riferimento all'istruttoria tecnico finanziaria illustrata nella seduta della Commissione consiliare tenutasi in data 19 aprile u.s., si trasmette inoltre un'integrazione alla relazione di accompagnamento al disegno di legge medesimo.

REGIONE UMBRIA
Corso Vannucci, 96
06100 PERUGIA

TEL: .075 504 3501
FAX: 075 504 3509
presidente@regione.umbria.it

Cordiali saluti

Allegati:

- Proposte di emendamenti
- Relazione integrativa

Visto dal Direttore
Stefano Nodessi Proietti

FIRMATO DIGITALMENTE
Donatella Tesei

Oggetto: Emendamenti all'atto n. 2068 – Disegno di legge: “Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.”

1) al comma 1 dell'articolo 1 la parola: “*dodici*” è sostituita dalla seguente: “*diciotto*” e le parole: “*della presente legge regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*della presente legge*”.

2) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il Comune può riconoscere periodi di sospensione dei lavori in caso di adozione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o del Comune medesimo, ovvero in caso di contenzioso fra committenza ed impresa esecutrice.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Comune adotta apposito atto di sospensione dei lavori e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni dalla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato delle cause di sospensione di cui al medesimo comma 2.”.

3) al comma 4 dell'articolo 1 le parole: “*ai commi 2 e 3*” sono sostituite dalle seguenti: “*al comma 3*” e la parola: “*dodici*” è sostituita dalla seguente: “*diciotto*”.

4) al comma 5 dell'articolo 1 la parola: “*centoventi*” è sostituita dalla seguente: “*centottanta*”.

5) al comma 6 dell'articolo 1 la parola: “*centoventi*” è sostituita dalla seguente: “*centottanta*”.

6) al comma 7 dell'articolo 1 le parole: “*di sessanta*” sono sostituite dalle seguenti: “*non superiore a centoventi*”.

7) al comma 12 dell'articolo 1 le parole: “*di sessanta*” sono sostituite dalle seguenti: “*non superiore a centoventi*”.

8) il comma 14 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“14. Il mancato rispetto, da parte dei soggetti e dei proprietari di cui al medesimo comma 1, dei termini di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 12 comporta la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. La decadenza non opera per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui sia accertata dal Comune l'esistenza di un contenzioso il cui esito potrebbe incidere sulla determinazione del contributo finale. In tal caso il Comune adotta apposito atto di sospensione del procedimento e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni successivi alla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato del contenzioso.”.

9) dopo il comma 14 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

“14 bis. Nel caso di sospensione del procedimento di cui al comma 14, a decorrere dal giorno di cessazione della sospensione, il Comune può concedere proroghe per la trasmissione della documentazione di cui ai commi 5 e 6, fino ad un massimo di centoventi giorni, fissando con apposito atto il nuovo termine per la trasmissione stessa e dandone comunicazione alla Regione entro i successivi trenta giorni.

14 ter. I periodi di sospensione di cui ai commi 2 e 14 non sono computati ai fini del termine di ultimazione dei lavori previsto al comma 1, nonché ai fini dei termini di trasmissione della documentazione di cui ai commi 5 e 6.”.

10) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“2. In applicazione del comma 1, il Comune, entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla struttura regionale competente la documentazione richiesta a seguito dell'attività di verifica dei procedimenti di cui al medesimo comma 1.”.

11) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione provvede, sussistendone i presupposti, a rideterminare il contributo concesso per la singola pratica oggetto di verifica e le eventuali minori somme non vengono computate nell'importo complessivo delle concessioni contributive rilasciate dal Comune. La Regione procede altresì alla rideterminazione delle risorse finanziarie trasferite al Comune e alle eventuali compensazioni e azioni di recupero."

12) al comma 1 dell'articolo 3 la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta", e le parole: "della presente legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge".

13) Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione esclude l'intero contributo, concesso per la singola pratica oggetto di verifica, dall'importo complessivo delle concessioni contributive rilasciate dal Comune, e procede alla rideterminazione delle risorse finanziarie trasferite al Comune stesso, nonché alle eventuali compensazioni e azioni di recupero."

14) al comma 1 dell'articolo 4 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi", e le parole: "il suddetto termine, pervenuta la relativa documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "inutilmente il suddetto termine,".

Relazione illustrativa e tecnica

Gli emendamenti in oggetto rispondono all'esigenza di aggiustare l'articolato secondo le indicazioni emerse in sede istruttoria laddove alcune disposizioni devono essere coordinate più compiutamente tra loro, ed altre devono essere corrette per renderle più chiare.

Si prevede che, innanzitutto, l'adozione dell'atto di sospensione dei lavori da parte dei Comuni venga adottato non solo in caso di contenzioso tra committenza ed impresa esecutrice, ma anche qualora siano stati emanati dei provvedimenti, che possono incidere sui tempi di esecuzione dei lavori, da parte dell'autorità giudiziaria o da parte dei Comuni stessi, in modo tale che ci sia certezza nei tempi e nei termini del procedimento, soprattutto perché sono previste possibilità di proroghe dei termini stessi che i Comuni possono concedere.

Inoltre, analogamente ai casi di sospensione del procedimento per l'ultimazione dei lavori, viene prevista la possibilità di proroga dei termini anche per la trasmissione della documentazione di rendicontazione finale, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di contenzioso il cui esito potrebbe incidere sulla determinazione del contributo finale.

Viene previsto altresì che, sempre come nel caso di sospensione dei termini di ultimazione dei lavori, anche in caso di sospensione dei termini per l'invio della citata documentazione, il relativo periodo di sospensione non viene computato ai fini del termine previsto per la trasmissione della documentazione stessa.

Infine, viene integrato l'articolo 3 del DDL, laddove è previsto il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere alla regione la documentazione necessaria ad eseguire l'attività di controllo di cui all'articolo 5, comma 9 della l.r. 1/2017, nel senso che, alla medesima stregua di quanto previsto all'articolo 2 con riferimento agli obblighi di trasmissione da parte dei Comuni della documentazione riguardante la rendicontazione della spesa, nel caso in cui i Comuni non rispettino l'obbligo di trasmissione della documentazione per la citata attività di controllo, viene stabilito che la regione esclude l'intero contributo, concesso per la singola pratica oggetto di verifica, dall'importo complessivo delle concessioni contributive rilasciate dal Comune inadempiente, e procede alla rideterminazione delle risorse finanziarie trasferite a quest'ultimo, nonché alle eventuali compensazioni e azioni di recupero.

Da ultimo, in accoglimento delle sollecitazioni pervenute dalla Commissione consiliare competente, il termine di dodici mesi previsto per l'ultimazione dei lavori viene esteso a diciotto mesi, con conseguente adeguamento di tutti gli altri termini, che vengono allungati, previsti per la trasmissione della documentazione di rendicontazione finale delle spese.

Le modifiche oggetto dei presenti emendamenti sono di natura esclusivamente tecnica e ordinamentale. Si tratta di meri aggiustamenti di forma e di coordinamento per esigenze di chiarezza, tanto che gli stessi risultano neutrali dal punto di vista finanziario e non comportano oneri per il bilancio regionale.

SISMA 1997
Ricostruzione degli edifici di proprietà privata
DDL Sisma 97 – Atto n. 2068

RELAZIONE INTEGRATIVA

Unitamente agli emendamenti all'atto n. 2068 – Disegno di legge “Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.”, vengono di seguito forniti ulteriori informazioni e chiarimenti ad integrazione della relazione illustrativa dell'atto in esame.

Comuni coinvolti e stato di attuazione

Al fine di meglio inquadrare l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni di legge proposte, si evidenzia che sono stati:

- n. **80** i Comuni interessati dall'attività di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 1997;
- n. **46** su n. **80** i Comuni che hanno portato a conclusione ed erogato il saldo del contributo concesso per tutti gli interventi di ricostruzione finanziati;
- n. **18** su n. **46** i Comuni che hanno formalmente trasmesso alla Regione la rendicontazione finale approvata con proprio atto.

Risultano pertanto in definitiva ancora:

- n. **34** (80-46) i Comuni che devono portare a termine l'attività di ricostruzione degli edifici di proprietà privata oggetto di finanziamento;
- n. **62** (80-18) i Comuni che devono approvare la rendicontazione finale da inviare alla Regione a chiusura dell'attività di ricostruzione;

Nelle tabelle che seguono sono riportati in maniera sintetica ma completa, aggregati per tutti i Comuni interessati, numeri e cifre riguardanti lo stato di avanzamento fisico e finanziario inerente alla ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma 1997 classificati nelle fasce prioritarie finanziate.

I numeri e le cifre contenuti rispettivamente nelle colonne e, f e g della Tabella 1 e nelle colonne d, f e g della Tabella 2, possono dare un'idea, in estrema sintesi, del lavoro che resta da fare da parte dei Comuni coinvolti e da parte della Regione.

Va a tal proposito precisato che sono di completa competenza comunale i procedimenti di concessione del contributo per la ricostruzione, mentre spetta alla Regione il trasferimento delle risorse a valere sulla contabilità speciale n. 1386 aperta ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del d.l. 6/1998 ed intestata alla Presidente della Giunta Regionale in qualità di Funzionario Delegato.

Sebbene fra le attività da portare a termine principalmente dai Comuni devono essere considerare anche quelle relative al rilascio di nuove concessioni contributive, va precisato che il DDL in questione detta disposizioni e soprattutto fissa nuovi termini perentori che riguardano esclusivamente interventi di ricostruzione non conclusi e pratiche amministrative non completamente definite da parte dei Comuni territorialmente competenti, per i quali i Comuni medesimi hanno già rilasciato la concessione del contributo e per i quali hanno avuto inizio i lavori.

Nello specifico le disposizioni del nuovo DDL, emendato, interessano:

- interventi con lavori iniziati e non conclusi (Art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 8, 13, 14 e 14 bis);
- interventi con lavori conclusi ma con pratica amministrativa non definita e saldo del contributo da erogare (Art. 1, commi 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 14 bis);
- interventi con lavori conclusi ma con pratica amministrativa afferente al contributo aggiuntivo per le spese di gestione del consorzio obbligatorio non definita (Art. 4);
- interventi con contributo a saldo erogato dal Comune ma con attività di verifica ancora aperta (Artt. 2, 3 e 5).

Tabella 1 - Avanzamento fisico degli interventi

Finanziamento	Settore ricostruzione	Interventi da finanziare a	Interventi finanziati b=c+g	Interventi concessi c=d+e+f	Lavori completati		Lavori da completare f	Interventi da concedere g
					Interventi saldati d	Interventi da saldare e		
Programmi finanziari 1998-2001 2002-2003	Leggera	4.328	4.328	4.328	4.282	42	4	-
	Pesante	8.473	8.473	8.468	8.304	106	58	5
	Integrata	2.517	2.517	2.508	2.402	54	52	9
UMI di fascia 'N'. DGR n. 647/2016	Integrata	223	69	59	24	7	28	10
UMI di fascia 'N' ed edifici isolati priorità 'g'. Lavori realizzati con spesa dei proprietari DGR n. 290/2019 (Assegnazione fondi ai Comuni Con DDGR n. 1211/2020 e n. 1141/2023)	Pesante	285	285	187	164	23		98
	Integrata	47	47	32	28	4		15
Totali		15.873	15.719	15.582	15.204	236	142	137

e: Interventi finanziati => Contributo concesso => Lavori iniziati => Lavori ultimati => Il Comune deve approvare consuntivo finale ed erogare contributo a saldo

f: Interventi finanziati => Contributo concesso => Lavori iniziati => Lavori non ultimati

g: Interventi finanziati => Contributo da concedere da parte del Comune

Tabella 2 - Situazione finanziaria - Avanzamento della spesa

Finanziamento	Settore ricostruzione	Risorse assegnate a	Fabbisogno b=c+d	Importo concessioni rilasciate dai Comuni c=e+f+g	Importo concessioni da rilasciare d	Trasferimenti regionali e	Somme da erogare ai Comuni su rendicontazione f	Somme da recuperare dai Comuni g
Programmi finanziari 1998-2001 2002-2003	Leggera	335.884.315,31	335.689.410,50	335.689.410,50	-	335.358.285,98	489.065,88	157.941,36
	Pesante	1.729.050.595,57	1.724.074.585,72	1.723.297.743,19	776.842,53	1.723.881.862,22	1.877.886,56	2.462.005,59
	Integrata	1.128.795.269,89	1.120.090.866,37	1.117.342.657,12	2.748.209,25	1.117.289.326,77	3.439.482,52	3.386.152,17
UMI di fascia 'N'. DGR n. 647/2016	Integrata	11.854.230,77	11.854.230,77	4.545.375,97	7.308.854,80	3.255.707,45	1.289.668,52	
UMI di fascia 'N' ed edifici isolati priorità 'g'. Lavori realizzati con spesa a carico dei proprietari. DGR n. 290/2019 (Assegnazione fondi ai Comuni Con DDGR n. 1211/2020 e n. 1141/2023)	Pesante	10.012.869,26	10.012.869,26	6.836.433,24	3.176.436,02	5.959.227,53	877.205,71	
	Integrata	2.722.606,22	2.722.606,22	1.633.382,13	1.089.224,09	1.422.836,88	210.545,25	
Totali		3.218.319.887,02	3.204.444.568,84	3.189.345.002,13	15.099.566,69	3.187.167.246,83	8.183.854,44	6.006.099,12

d: Stima delle concessioni ancora da rilasciare da parte dei Comuni per interventi finanziati

Precisando che alcuni Comuni devono ricevere ed altri restituire somme rispetto al totale delle concessioni contributive rilasciate, risulta globalmente:

f: Somme che la Regione deve erogare ai Comuni a copertura del totale delle concessioni contributive effettivamente rilasciate

g: Somme erogate in eccedenza dalla Regione ai Comuni rispetto al totale delle concessioni contributive effettivamente rilasciate che quindi la Regione deve recuperare

Neutralità finanziaria del disegno di legge

In ordine agli aspetti di carattere finanziario si ritiene utile ribadire che l'applicazione delle nuove disposizioni, tenuto anche conto degli emendamenti proposti che estendono alcuni dei termini stabiliti, non producono nuovi o maggiori oneri né per la Contabilità Speciale n. 1386 né per il Bilancio Regionale, come peraltro già specificato nella relazione tecnico-finanziaria del DDL:

“Le disposizioni proposte introducono, infatti, modifiche nelle procedure e nei termini previsti dalle norme regionali vigenti al fine di agevolare e accelerare la chiusura delle pratiche ancora non concluse, relative ad interventi comunque già previsti nel Programma finanziario degli interventi di ricostruzione post sisma 1997.

Trattasi, pertanto, di norme di natura ordinamentale e procedimentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Va, infatti, a tal proposito precisato che:

- restano invariate le risorse finanziarie impegnate in Contabilità Speciale a copertura del fabbisogno totale derivante dalle concessioni contributive rilasciate dai Comuni e dalla stima delle concessioni ancora da rilasciare;
- nessun onere a carico del Bilancio regionale potrà direttamente discendere dall'applicazione delle nuove disposizioni di cui al DDL oggetto di trattazione in quanto non previsto dalle medesime né consentito dalle disposizioni normative ed amministrative attualmente vigenti.

Va, in effetti, a riguardo evidenziato che con l'art. 10 della LR n. 12/2021 è stata autorizzata la spesa a valere su fondi del Bilancio regionale per la concessione di un contributo a favore dei Comuni esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa legata alla ricostruzione privata post sisma 1997, secondo criteri, termini e modalità previste dalla DGR n. 868 del 22/09/2021.

Nello specifico con la suddetta DGR n. 868/2021 sono stati precisamente individuati i 4 Comuni beneficiari, le somme assegnate a detti Comuni e fissato il termine per la rendicontazione alla Regione delle spese sostenute, prorogato al 30/04/2023 con la DGR n. 1215 del 23/11/2022.

Stante quanto sopra non risulta pertanto possibile allo stato attuale, né a seguito dell'attuazione delle nuove disposizioni di legge regionale in corso di approvazione, erogare nuovi contributi ai Comuni, a valere su fondi regionali, per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa legata alla ricostruzione privata post sisma 1997.

In merito a questo, sebbene le nuove disposizioni potrebbero in alcuni casi comportare un incremento delle suddette attività comunali e malgrado il ridimensionamento delle strutture comunali a ciò preposte, deve rilevarsi che in ogni caso nessun obbligo normativo impone di prevedere il riconoscimento di ulteriori contributi ai Comuni per l'espletamento di dette attività.

L'obiettivo degli emendamenti proposti per l'estensione di alcuni dei termini previsti dal DDL, va proprio individuato nel tentativo di venire incontro alle difficoltà che alcuni Comuni potrebbero trovarsi ad affrontare a causa del suddetto ridimensionamento delle proprie strutture.

In ordine a tale problematica preme evidenziare che è a tutt'oggi comunque attiva ed operativa la collaborazione fra le strutture comunali e regionali preposte al processo di ricostruzione post sisma 1997 e che soprattutto la Regione offre la massima disponibilità per fornire supporto ai Comuni al fine di portare a conclusione l'attività di ricostruzione di che trattasi.

29 aprile 2024

APPROVATI 9

Al Presidente della II Commissione consiliare permanente

Oggetto: Emendamenti all'atto n. 2068 – Disegno di legge: “Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.”

1) Dopo il comma 12 dell'articolo 1 dell'atto n. 2068 è inserito il seguente:

“12-bis. In deroga rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, lettera f2) della l.r. 30/1998, non decadono infine dal contributo i soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, in caso di:

a) mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata nel termine di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f2), della l.r. 30/1998, ovvero nel termine di cui all'articolo 73, comma 8, della l.r. 8/2018;

b) mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata dopo l'ultimazione dei lavori successiva all'entrata in vigore della presente legge. ”.

2) al comma 13, dell'articolo 1, le parole “e 11” sono sostituite dalle seguenti: “, 11 e 12 bis”.

Relazione illustrativa e tecnica

I presenti emendamenti, in coerenza con la *ratio* ispiratrice delle norme contenute nel disegno di legge (atto n. 2068) oggetto di modifica, rispondono all'esigenza di risolvere in modo più completo ed efficiente tutte le problematiche di ostacolo alla conclusione del processo di ricostruzione post sisma 1997.

Tra le varie casistiche di intervento per le quali si ritiene opportuno intervenire, si individuano anche i soggetti appartenenti alla fascia di priorità F2 che, per qualche motivazione, non hanno provveduto a trasferire la propria dimora nell'immobile ristrutturato entro il termine di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f2) della l.r. 30/1998, o entro il termine di cui al successivo articolo 73, comma 8 della l.r. 8/2018, che ha prorogato il primo termine stabilito dalla stessa l.r. 30/1998.

Si evidenzia infatti che la previsione contenuta nel citato articolo 4, comma 3, lettera f2) della l.r. 30/1998, in ordine all'obbligo per i proprietari beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, di trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare ristrutturata, oggi, dopo che sono trascorsi quasi trent'anni, non risponde più a logiche di ragionevolezza e fattibilità.

Invero il lungo lasso di tempo trascorso dalla data del sisma ha originato il sorgere di situazioni in cui risulta oggettivamente impossibile trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare ristrutturata ovvero estremamente difficoltoso, financo talmente oneroso da porsi in contrasto con lo spirito di intervento della normativa intervenuta in quegli anni, ovverosia quello della ricostruzione, nonché del sostegno dei proprietari degli immobili danneggiati e dei territori coinvolti.

Dopo tutto questo tempo, infatti, molti dei proprietari interessati sono deceduti, oppure, a causa dell'età e delle condizioni di salute, sono ospiti di residenze protette e, conseguentemente, si trovano nell'impossibilità di trasferire la propria abitazione nell'immobile ristrutturato come impone la disposizione della l.r. 30/1998. Senza contare gli eredi dei defunti i quali, per i motivi più vari, si trovano a vivere molto lontano rispetto al luogo ove è ubicata la casa danneggiata.

Dato il lungo lasso di tempo trascorso dalla data del sisma al termine ultimo per chiudere i lavori delle pratiche in fascia F2, dunque, ben oltre la cessazione dello stato di emergenza venuto meno nel 2007, non ha più senso continuare a prevedere la decadenza dal contributo per quei soggetti privati che ancora non hanno potuto trasferire la propria abitazione dell'immobile interessato.

Tenuto conto, pertanto, anche dei contenuti della relazione illustrativa del disegno di legge atto n. 2068, laddove si legge che: "... allo stato delle disposizioni attualmente vigenti in materia di ricostruzione post sisma 1997, la quasi totalità dei suddetti interventi aperti e pratiche concessorie e non definite relative ad interventi con lavori portati a termine, potrebbero essere oggetto di provvedimento comunale di revoca del contributo concesso o di recupero delle somme erogate in acconto, maggiorate degli interessi legali, nei confronti dei proprietari privati beneficiari del suddetto contributo o in molti casi dei loro eredi. Questo, oltre a comportare un pesante onere per i proprietari ed una evidente criticità nel recupero di somme, spesso a distanza di molti anni dalla loro erogazione, spese per interventi comunque con lavori conclusi o in avanzato stato di realizzazione, decreterebbe in ogni caso il mancato raggiungimento dell'obiettivo principale della Ricostruzione consistente nel ripristino degli immobili danneggiati dal sisma, lasciando per di più incomplete una serie di opere, e pregiudicando pertanto il buon esito della Ricostruzione anche dal punto di vista estetico e della sicurezza, soprattutto nell'ambito di contesti urbani o addirittura dei caratteristici centri e borghi storici umbri", si ritiene opportuno e necessario proporre i suindicati emendamenti aggiuntivi.

In particolare, nel rispetto del principio *"tempus regit actum"*, viene previsto, per tutti i casi aperti riguardanti coloro che ad oggi ancora non hanno trasferito la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata, che detto obbligo non sia più sussistente, fermo restando comunque l'obbligo di portare a compimento i lavori, come previsto nel disegno di legge oggetto delle presenti modifiche per tutte le ipotesi contemplate dal processo di ricostruzione post sisma 1997. Conseguentemente, le modifiche proposte trovano applicazione anche per le ipotesi di lavori ancora in corso che sono in fase di completamento ovvero che rientrano nei nuovi termini di conclusione previsti dall'atto n. 2068.

Le modifiche oggetto dei presenti emendamenti sono di natura esclusivamente ordinamentale e procedimentale, e dalle stesse dunque non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Si tratta infatti di disposizioni che introducono modifiche nelle procedure e nei termini previsti dalle norme regionali vigenti al fine di agevolare e accelerare la chiusura delle pratiche ancora non concluse, relative ad interventi comunque già previsti nel Programma finanziario degli interventi di ricostruzione post-sisma 1997.

I Consiglieri